

Per copia conforme



"A"
Allegato alla delibera..... C.C....
N° 5 del 02/04/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Spaziani Dott. Francesco

COMUNE DI AGUGLIARO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI AGUGLIARO (D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, i soggetti responsabili degli obblighi tributari, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le misure e le sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, gli interventi in materia di turismo da finanziare.

Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita secondo le disposizioni dell'art. 4 del D.lgs. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dalla vigenza del presente regolamento.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive (come definite dalla legge regionale in materia di turismo), comprese quelle agrituristiche, i bed and breakfast e le case per ferie, ubicate nel territorio del Comune di Agugliaro.

Articolo 3 – Soggetto passivo dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.

Articolo 4 – Soggetto che assolve gli adempimenti fiscali dell'imposta

1. Il soggetto che assolve gli adempimenti fiscali dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro i quali sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 5 – Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale provvede alla riscossione rilasciando la relativa quietanza.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Agugliaro, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare.

Articolo 7 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Agugliaro sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare all'Ufficio Tributi comunale, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è trasmessa, di norma, per via telematica.

Articolo 8 – Controllo ed accertamento sull'applicazione dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo sull'applicazione e versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Relativamente agli aspetti sanzionatori si rinvia alla vigente normativa in materia di tributi comunali per quanto concerne i ritardati, insufficienti od omessi versamenti dell'imposta in oggetto.

Articolo 10 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate nei termini previsti dalla disciplina del presente tributo, viene effettuata, di norma, dal concessionario del servizio nazionale di riscossione ovvero, qualora diverso, dal concessionario/agente della riscossione a cui il Comune ha affidato la riscossione ordinaria.

Articolo 11 – Interventi in materia di turismo da finanziare con il gettito dell'imposta

1. Il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno è destinato al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 12 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza immediata.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di tributi comunali.